

# **TI\_GERICHTE 60.2022.22 vom 18. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.22)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.22 du 18 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.22 del 18 agosto 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Ai sensi dell'art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all'esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2). Non ogni atto delle autorità di perseguimento penale è un atto procedurale ex art. 393 CPP. Deve infatti trattarsi di un atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo tocchi la posizione giuridica dei suoi partecipanti (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11). Non è un atto procedurale in tal senso l'attribuzione di un incarto ad un determinato procuratore pubblico: si tratta di una decisione di natura amministrativa interna (sentenze TPF BB.2015.81 del 26.1.2016 consid. 1.3.; BB.2006.12 del 10.5.2006 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11).

### **E. 1.3**

Il fatto che il procuratore pubblico Daniele Galliano abbia assunto la titolarità dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 (già nella titolarità del procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, che peraltro ha dimissionato dal Ministero pubblico per il 30.6.2022, circostanza comunemente nota fin dal mese di dicembre 2021) è questione che concerne l'attribuzione interna al Ministero pubblico degli incarti (art. 67/68 LOG): non si tratta perciò di un atto procedurale, ma di una decisione amministrativa interna. La contestata attribuzione non è quindi un atto impugnabile. Il gravame presentato da RE 1 è dunque irricevibile. Più in generale si può evidenziare che le parti ad un procedimento non possono scegliere il titolare dell'incarto, questione – questa – disciplinata da regolamentazioni interne al Ministero pubblico.

### **E. 1.4**

Il reclamo in questione non può del resto essere considerato un'istanza di ricasazione ai sensi degli art. 56 ss. CPP nei confronti del procuratore pubblico Daniele Galliano, ritenuto che RE 1 non censura una parzialità del magistrato nella trattazione dei procedimenti penali a suo carico a lui assegnati. L'impugnativa 20/21.1.2022 non può nemmeno essere reputata un reclamo contro la congiunzione dei procedimenti inc. MP 2017.9201, 2018.3911 e 2021.595: RE 1 non solleva alcun argomento inteso a contestare il principio dell'unità della

